Centrale di Committenza Qualificata - Codice AUSA 0000233835

PisaMo Srl, società in house del Comune di Pisa,
via C. Battisti n. 53, 56125 Pisa tel. 050 502742 – P.IVA 01707050504

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DEGLI ARTT. 176 E SS. DEL D.LGS. N. 36/2023, DEL « SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEI CONCERTI DA TENERSI NEL COMUNE DI PISA DURANTE LA RASSEGNA "MARENIA-NON SOLO MARE" E PER IL CAPODANNO »

CIG: da portale START

Sommario

PREMESSSE 3

ART. 1 - PIATTAFORMA TELEMATICA 3

ART. 1.1 – LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE 3

ART. 2 – AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE E STAZIONE APPALTANTE 4

ART. 2.1 – AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE 4

ART. 2.2 – STAZIONE APPALTANTE 4

ART. 3 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE 5

ART. 4 – VALORE DELLA CONCESSIONE E IMPORTI A BASE DI GARA 6

ART. 6 – REVISIONE DEI PREZZI 7

ART. 7 – SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 7

ART. 9 – REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA 10

ART. 9.1 – REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 11

ART. 9.2 – REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 11

ART. 9.3 – REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 12

ART. 9.4 – INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 12

ART. 9.5 – INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI 13

ART. 10 – AVVALIMENTO DEI REQUISITI 14

ART. 11 –SUBAPPALTO 15

ART. 12 - CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE 15

ART. 13 – GARANZIA PROVVISORIA 16

ART. 14 –SOPRALLUOGO FACOLTATIVO 18

ART. 15 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC 18

ART. 17 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 20

ART. 17.1 – REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 20

ART. 18 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E ECONOMICA 21

A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA 21

A.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ***21***

A.2 EVENTUALE PROCURA 22

A.3 COMPROVA IMPOSTA DI BOLLO 22

A.4 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 23

A.5 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE PER CONSORZIATE ESECUTRICI DI CUI ALLE LETT. B) C) E D) E AUSILIARIE 24

A.6 MODELLO DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 25

A.7 DICHIARAZIONI IN CASO DI AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 DEL D.LGS. 14/2019 E RELAZIONE PROFESSIONISTA 27

A.8 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER SOGGETTI ASSOCIATI 28

A.9 MODELLO DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER CONSORZIATA, AUSILIARIA E COOPTATE 29

ART. 19 – OFFERTA TECNICA 30

ART. 20 – OFFERTA ECONOMICA 31

ART. 21 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 33

ART. 22 – SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 36

ART. 22.1 – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 36

ART. 22.2 – AVVIO OPERAZIONI DI GARA ED INVERSIONE PROCEDIMENTALE 36

ART. 23 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 37

ART. 24 – VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 39

ART. 25 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 39

ART. 24 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 41

ART. 25 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI NEI CONTRATTI COLLEGATI ALLA PRESENTE CONCESSIONE E IN QUELLI DELLA FILIERA 43

ART. 26 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI 43

ART. 27 - DOCUMENTI ALLEGATI E CHIARIMENTI SULLA DISCIPLINA DI GARA 45

ART. 28 - CODICE ETICO E "MODELLO 231" 45

PREMESSSE

1. Con determina a contrarre n. 17 del 10/02/2026 la società PisaMo Srl (di seguito anche PisaMo) ha deciso di affidare il la concessione del "SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEI CONCERTI DA TENERSI NEL COMUNE DI PISA DURANTE LA RASSEGNA "MARENIA-NON SOLO MARE" E PER IL CAPODANNO".
2. Il presente Disciplinare intende regolamentare gli aspetti amministrativi della presente procedura di gara, disciplinata dagli artt. 176 e ss., del D.Lgs. n. 36/2023, i principali requisiti che la Concessione dovrà possedere, nonché gli elementi che verranno negozialmente inseriti nel Contratto da stipularsi con l'Affidatario.
3. La presente procedura è interamente svolta tramite la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD): Start (di seguito indicata come Piattaforma) accessibile all'indirizzo www.start.toscana.it e viene indetta dalla Centrale di Committenza Qualificata denominata Società Consortile Energia Toscana scrl, incaricata ai sensi del comma 11 dell'art. 62 d.lgs. 36/2023 e s.m.i. con Determina del Direttore n. 67 del 09/10/2025 e successiva convenzione Rep. n. 401/2025 del 09/10/2025.
4. L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.
5. La durata del procedimento prevista, ai sensi del comma1 del d.lgs 36/2023, è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando.
6. CPV 79952000-2 "Servizi di organizzazione di Eventi"
7. Il luogo di svolgimento del servizio è codice NUTS: ITI17.
8. Codice CIG come da Piattaforma.
9. La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107 co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 1 - PIATTAFORMA TELEMATICA

ART. 1.1 – La piattaforma telematica di negoziazione

1. L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita e incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.
2. La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'Operatore Economico, da:
 a) difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo Operatore Economico per il collegamento alla Piattaforma;

b) utilizzo della Piattaforma da parte dell'Operatore Economico in maniera non conforme al Disciplinare;

3. In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la centrale di committenza può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

ART. 2 – AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE E STAZIONE APPALTANTE

ART. 2.1 – Amministrazione Concedente

Denominazione Ufficiale: **PisaMo srl**

Sede: **Via Battisti 53 - 56125 Pisa**

Codice Fiscale: **01707050504**

Profilo di Committente: www.pisamo.it

Responsabile Unico del Progetto: **Ing. Alessandro Fiorindi**

Telefono: **050 502742**

Indirizzo di posta elettronica: **segreteria@pisamo.it**

PEC: **pisamo@pec.devitalia.it**

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): **da portale START**

Codice AUSA: 0000248987

ART. 2.2 – Stazione Appaltante

Denominazione Ufficiale: **Società Consortile Energia Toscana (CET) scrl**

Sede: **Piazza dell'Indipendenza 16 - 50129 Firenze**

Codice Fiscale: **05344720486**

Profilo di Committente: www.consorzioenergiatoscana.it

Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell'art.15 comma 9, D.Lgs.36/2023: **Ing. Luca Perni**

Telefono: **055 353888**

Indirizzo di posta elettronica: **luca.perni@consorzioenergiatoscana.it**

PEC: **cet@pec.consorzioenergiatoscana.it**

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): **da portale START**

Codice AUSA: 0000248987

ART. 3 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Oggetto della presente Concessione è l'affidamento *del "servizio di organizzazione dei concerti da tenersi nel Comune di Pisa".*
2. In particolare, la Concessione ha per oggetto l'organizzazione dei seguenti concerti, da tenersi per ciascun anno di durata della stessa,:
 - Due concerti gratuiti in piazza dei Fiori a Tirrenia;
 - Due concerti gratuiti e uno a pagamento in piazza Viviani in località Marina di Pisa;
 - Un concerto gratuito in piazza dei Cavalieri a Pisa il 31 dicembre;
3. il Servizio comprende le prestazioni specificate nel Capitolato Tecnico, allegato al presente Disciplinare, e in particolare, attiene allo svolgimento delle seguenti attività:
 - **Servizio principale:** progettazione, gestione e realizzazione dei concerti riportati al punto precedente;
 - **Servizi Accessori:** attività connesse all'evento e non incompatibili con lo stesso.
4. Per l'espletamento del Servizio in oggetto PisaMo concederà gratuitamente il suolo pubblico per lo svolgimento dei concerti, nelle date previste, comprensivi del tempo di allestimento e disallestimento delle attrezzature necessarie.
5. La controprestazione a favore del Concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il Servizio, attraverso:
 - i ricavi della vendita di biglietti;
 - la raccolta di proprie sponsorizzazioni;
 - altre entrate non incompatibili con la gestione dell'evento.
6. Inoltre, Pisamo prevede di contribuire a titolo di prezzo con un importo stimato pari ad € 1.500.000,00 (oltre iva di legge) per tre anni di durata della concessione, per consentire che il costo dei biglietti possa essere moderato dal contributo ai fini del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario.
7. Il contributo effettivo sarà determinato dall'offerta economica effettuata in fase di gara.
8. La Concessione non è stata suddivisa in lotti funzionali o prestazionali, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Codice, al fine di garantire l'unitarietà della gestione del servizio.

9. L'Ente Concedente stipulerà con l'Aggiudicatario un Contratto con cui verrà regolamentato l'affidamento del Servizio oggetto della Concessione.

10. Durante il periodo di efficacia, il Contratto potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 189 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

11. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e Operatori Economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal D.Lgs. n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater, del D.Lgs. n. 82/05 o, per gli Operatori Economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Stazione Appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati artt. 6-bis,6-ter, 6-quater del D.Lgs. n. 82/05.

12. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli Operatori Economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

13. In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

14. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli Operatori Economici ausiliari.

ART. 4 – VALORE DELLA CONCESSIONE E IMPORTI A BASE DI GARA

1. Ai sensi dell'art. 179 del Codice, il Valore della Concessione è costituito dal fatturato totale del Concessionario generato dal prezzo dei biglietti dei concerti, dal contributo previsto da parte di PisaMO e delle altre entrate che possono essere generate dall'organizzazione dei concerti stimato, al netto dell'IVA, da PisaMO quale corrispettivo della gestione del Servizio, per un importo complessivo presunto pari **a € 2.000.000 Iva esclusa** e al netto degli oneri di sicurezza.

2. Il metodo di stima del Valore della Concessione è indicato nell'allegato 2 "Valore della concessione".

3. I singoli valori unitari a base d'asta sono costituiti da:

 i. il **Contributo di PisaMO posto come base d'asta**, stimato pari ad € 1.500.000,00 (oltre iva di legge), € 500.000,00 per ogni anno di concessione, per consentire che il costo dei biglietti possa essere moderato dal contributo ai fini del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario, che PisaMo corrisponderà al concessionario;

4. Il Concessionario assumerà a proprio carico il rischio operativo del Servizio e sarà remunerato dagli utenti mediante il pagamento dei biglietti acquistati per i concerti a pagamento nonché attraverso la raccolta di proprie sponsorizzazioni e altre entrate non incompatibili con la gestione dell'evento.

5. Non saranno ammesse:

 - offerte in aumento rispetto al Contributo posto a base di gara, di cui al precedente comma 3, lett. i;

6. Si attesta che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza della presente Concessione, non soggetti a ribasso, sono pari a € 0,00 iva esclusa, in quanto non è necessario il DUVRI per un'effettiva assenza di interferenze..

7. È comunque onere del Concessionario elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi, e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.

8. L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che l'amministrazione concedente ha stimato pari ad € 150.000,00 calcolati come descritto nel documento Valore della Concessione (piano economico finanziario di massima).

9. Il contratto collettivo applicabile alla procedura in oggetto ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.lgs 36/2023 è il CCNL INTERSETTORIALE DI LAVORO DEL TERZIARIO – codice CNEL H03A.

ART. 5 – DURATA DEL CONTRATTO

1. Il Servizio oggetto di affidamento avrà una durata di **3 anni** decorrenti dalla firma del contratto ed è valida per il triennio 2026-2027-2028 con scadenza alla conclusione dell'organizzazione dei concerti del terzo anno ed al relativo pagamento del contributo previsto da parte di Pisamo.

2. Durante il periodo contrattuale l'affidatario dovrà garantire il rispetto dei livelli di servizio di cui al Capitolato.

ART. 6 – REVISIONE DEI PREZZI

1. Data la natura del contratto non è prevista la revisione automatica dei prezzi.

ART. 7 – SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

1. Gli Operatori Economici di cui all'art. 1, lettera l), dell'Allegato I.1 al Codice, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

2. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

3. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

4. Il Concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli Operatori Economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri Operatori Economici partecipanti alla stessa gara:

 - partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di Concorrenti o aggregazioni di Operatori Economici aderenti al contratto di rete (nel proseguito, aggregazione di retisti);
 - partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di Concorrenti sia in forma individuale;
 - partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipazioni all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
 - partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

5. Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli Operatori Economici coinvolti i quali possono, entro **7** giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

6. Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

 a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

 b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

 c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

7. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.
8. Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d), del Codice.
9. L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 8 – REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Gli Operatori Economici devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.
2. La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al FVOE.
3. Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'Operatore Economico.
4. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c), del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.
5. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.
6. ***SELF CLEANING***. Ai sensi dell'art. 96, commi 2 a 6, del Codice, un Operatore Economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'Operatore Economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:
 - descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6, del Codice;
 - motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente l'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'Operatore Economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Codice, dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti (*i*) il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, (*ii*) la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative, e (*iii*) l'adozione di provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a provenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'Operatore Economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'Operatore Economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'Operatore Economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice, al fine di decidere sull'esclusione.

7. Sono comunque esclusi gli Operatori Economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del D.Lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni. Ai sensi dell'art. 21, del D.Lgs. n. 39/2013, ai fini dell'applicazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16-*ter*, del D.lgs. n. 165/2001, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 medesimo, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

ART. 9 – REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

1. I Concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nel presente articolo.

2. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale mediante la consultazione del FVOE, di cui all'art. 24 del Codice e alla Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023, nonché mediante la consultazione degli altri documenti allegati dall'Operatore Economico, e tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'art. 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. n. 82/2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

3. Ciascun Concorrente, al fine di consentire l'utilizzo, da parte della Stazione Appaltante, del sistema FVOE, sarà tenuto a registrarsi al sistema medesimo accedendo all'apposito link sul portale A.N.A.C. (Servizio di Registrazione e Profilazione Utente), secondo le istruzioni ivi contenute.

4. L'Operatore Economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richieste a comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

5. Ai fini dell'affidamento, gli Operatori Economici dovranno possedere, ai sensi dell'art. 100 del Codice:

 a) adeguati requisiti di idoneità professionale;

 b) adeguata capacità economica e finanziaria;

 c) adeguate capacità tecniche e professionali.

ART. 9.1 – Requisiti di idoneità professionale

1. Ai fini della sussistenza dei **criteri di selezione di cui all'art. 9, comma 5, lettera a)**, del presente Disciplinare, i Concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, dovranno:

 a. essere iscritti nel Registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;

2. Il Concorrente di Stato Membro, non residente in Italia, deve essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

3. Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. Gli Operatori Economici stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

ART. 9.2 – Requisiti di capacità economica e finanziaria

1. Ai fini della sussistenza dei **criteri di selezione di cui all'art. 9, comma 5, lettera b)**, del presente Disciplinare, i Concorrenti dovranno possedere un **fatturato globale di impresa maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura almeno pari a:**

 - **€ 4.000.000,00** Iva esclusa.

2. La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

 - per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

 - per gli Operatori Economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione;

3. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

4. Con riferimento al requisito di cui al comma 1, si precisa che tali valori sono richiesti al fine di valutare e dunque garantire la solidità economica e finanziaria dell'Operatore che sarà individuato per svolgere il Servizio oggetto della presente gara. Tale Servizio richiede una particolare attenzione per la complessità e varietà di prestazioni richieste, le quali devono garantire *standard* di qualità adeguati alla rilevanza degli interessi coinvolti nell'affidamento e alla tipologia di utenza a cui le stesse sono dirette.

ART. 9.3 – Requisiti di capacità tecnica e professionale

1. Ai fini della sussistenza dei **criteri di selezione di cui all'art. 9, comma 5, lettera c)**, del presente Disciplinare, i Concorrenti dovranno **aver eseguito negli ultimi tre anni solari antecedenti alla data di pubblicazione del Bando di Gara** almeno un servizio relativo all'organizzazione di un festival/rassegna che abbia previsto cachet per gli artisti per almeno € 500.000,00 (cinquecentomila/00).

2. La comprova del requisito è fornita mediante la produzione di uno dei seguenti documenti:

 - certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
 - attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

ART. 9.4 – Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie

1. I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f), g) e h), del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

2. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese.

Requisiti di idoneità professionale

3. Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle imprese artigiane di cui al precedente **art. 9.1**, **comma 1, lett. a),** deve essere posseduto da:

- ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- ciascun componente dell'aggregazione di rete indicate nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

4. Il requisito relativo al fatturato globale, di cui al precedente **art. 9.2, comma 1**, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

7. Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente **art. 9.3, comma 1**, richiesto in relazione alla prestazione oggetto del presente disciplinare deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

 Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

ART. 9.5 – Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

1. I soggetti di cui all'art. art. 65 comma 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i criteri di selezione di cui al precedente art. 9, comma 6, lett. a), b) e c), nei termini di seguito indicati.
2. Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane, di cui al precedente **art. 9.1, comma 1, lett. a),** deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
3. Con riferimento ai requisiti di cui ai precedenti **artt. 9.2, comma 1 e 9.3, comma 1**, i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.
6. Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.
7. Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito id ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ART. 10 – AVVALIMENTO DEI REQUISITI

1. Il Concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatore economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al precedente art. 9.
2. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del Concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione.
3. Ai sensi dell'articolo 372, comma 4, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.
4. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.
5. Il Concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti di PisaMo in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto.
6. Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.
7. L'ausiliario deve:
 a) possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 9 del presente Disciplinare, e dichiarali presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinente;
 b) possedere i requisiti di cui all'art. 9 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
 c) impegnarsi, verso il Concorrente che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.
8. Il Concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.
9. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.
10. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.
11. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

12. Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il Concorrente sostituisce l'ausiliario entro **30 giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il Concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

13. Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all'AN.A.C. il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15, del Codice. L'Operatore Economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione della gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del Concorrente.

ART. 11 –SUBAPPALTO

1. Il Concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

2. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

3. Al fine di garantire un migliore controllo sulle attività, visto la particolarità della prestazioni richieste, le prestazioni possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto (divieto del sub appalto a cascata)**.**

4. L'Aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 12 - CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

1. L'Aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al precedente articolo 4, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

2. Gli Operatori Economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'Operatore Economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Gli Operatori Economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi

dalla conclusione del contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'Operatore Economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

ART. 13 – GARANZIA PROVVISORIA

1. Ai sensi dell'art. 106, del Codice, l'offerta è corredata a pena di **esclusione** da una **garanzia provvisoria**, pari al 1% del valore stimato della concessione, e precisamente di **importo pari ad € 20.000,00**.
2. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del Concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.
3. La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto IT90E0103002801000001394991, intestato alla Società Consortile Energia Toscana scrl.
4. La fideiussione può essere rilasciata:
 a) da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
 b) da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
5. Gli Operatori Economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti *internet*:

 http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
 http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
 http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

 N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie al fine di evitare di accettare polizze false e/o irregolari perché emesse da soggetti non legittimati

6. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'Operatore Economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

7. La garanzia fideiussoria deve:

 - contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di Appalto e del soggetto garantito (Stazione Appaltante);
 - essere intestata a tutti gli Operatori Economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) e d), del Codice, al solo consorzio;
 - essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui *decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193]*;
 - avere validità non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta*;*
 - prevedere espressamente:

 a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

 b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice civile;

 c) l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

8. Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo i termini di seguito elencati.

 a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo

sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione;

b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di Operatori Economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a);

c) In caso di partecipazione in forma associata, per le ipotesi di cui ai punti b) la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h), del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d), del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

4. Per fruire di dette riduzioni, il Concorrente dichiara nella documentazione amministrativa il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

5. È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che siano stati già costituiti, nella loro integrità, prima della presentazione dell'offerta.

6. **Non è sanabile** - e quindi **è causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 14 –SOPRALLUOGO FACOLTATIVO

Il sopralluogo non è obbligatorio ai fini della partecipazione.

ART. 15 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC

1. I Concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'A.N.AC. per un importo pari a € 165,00 (importo previsto per gli appalti o concessioni di importo uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000)**:** secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'A.N.AC. n. 598 del 30.12.2024 articolo 2, pubblicata al seguente link https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/04/11/25A02191/sg Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

 La Stazione Appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell'Operatore Economico ai fini dell'ammissione alla gara.

2. La mancata presentazione della ricevuta, potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

3. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la Stazione Appaltante dichiara l'offerta inammissibile ed **esclude** il Concorrente dalla procedura di gara

ART. 16 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

1. Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.
2. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del Concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:
 a) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
 b) l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
 c) la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
 d) il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
 e) non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al precedente articolo 12 del presente disciplinare;
3. Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al Concorrente un termine di 5 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.
4. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del Concorrente dalla procedura. Ove il Concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

5. La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'Operatore Economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'Operatore Economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

ART. 17 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

1. L'offerta e tutta la documentazione relativa alla presente procedura devono essere presentate **esclusivamente** per via telematica attraverso la Piattaforma.
2. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare.
3. L'offerta e tutti i documenti relativi alla presente procedura devono essere sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
4. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000.
5. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.Lgs. n. 82/05.
6. L'Offerta dovrà pervenire, attraverso la Piattaforma, entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 13:00 del giorno 15.03.2026**, **a pena di inammissibilità**. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.
7. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.
8. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del Concorrente. Si invitano pertanto i Concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.
9. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto al sub-paragrafo 1.1.
10. Ogni Operatore Economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima 150 MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file.

ART. 17.1 – Regole per la presentazione dell'offerta

1. L'"offerta" è composta da:

 A – Documentazione amministrativa;

 B – Offerta tecnica;

 C – Offerta economica.

2. L'Operatore Economico ha la facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.
3. Si precisa inoltre che:
 - l'offerta è vincolante per il Concorrente;
 - con la trasmissione dell'offerta, il Concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.
4. Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'art. 58, comma 5 del Codice ciascun Concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.
5. La Piattaforma consente al Concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.
6. Il Concorrente che intende partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi, sia costituti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli Operatori Economici riuniti o consorziati.
7. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.
8. L'offerta vincola il Concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
9. Il Concorrente dovrà produrre la documentazione nella Piattaforma, nelle sezioni ivi presenti, sulla base delle voci indicate nell'art. 18 del presente disciplinare.

ART. 18 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E ECONOMICA

A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA

A.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è compilata online sulla piattaforma. Terminata la compilazione del form, il sistema genera in automatico il documento informatico che dovrà essere firmato digitalmente e ricaricato sulla piattaforma nello spazio relativo alla domanda di partecipazione.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

La domanda di partecipazione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972, come indicato nel successivo paragrafo A.3. In caso di operatori riuniti, il legale rappresentante di ciascun partecipante al raggruppamento deve firmare il documento di propria competenza, e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante della mandataria. In tali casi il bollo è unico.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara quanto previsto nel form on line generato dalla Piattaforma.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

A.2 EVENTUALE PROCURA

Se l'offerta è sottoscritta da un Procuratore, il concorrente allega **obbligatoriamente** alla domanda la procura in originale firmato digitalmente o copia digitale dell'originale analogico firmata digitalmente, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore e firmata digitalmente, attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. La procura o la dichiarazione sostitutiva, è documento **obbligatorio solo se la documentazione di gara è sottoscritta dal procuratore**. In caso di operatori riuniti, il legale rappresentante di ciascun partecipante al raggruppamento deve firmare il documento di propria competenza, e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante della mandataria.

A.3 COMPROVA IMPOSTA DI BOLLO

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare copia del contrassegno.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

A comprova del pagamento, il concorrente inserisce sul sistema la ricevuta di versamento. Documento **SEMPRE OBBLIGATORIO.** Deve essere caricato sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria (capogruppo o organo comune).

A.4 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il DGUE è compilato online sulla piattaforma. Terminata la compilazione del form, il sistema genera in automatico il documento informatico che dovrà essere firmato digitalmente e ricaricato sulla piattaforma nello spazio relativo al DGUE.

Il DGUE è un documento **SEMPRE OBBLIGATORIO** sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sulla piattaforma nell'apposito spazio previsto.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3. Tali soggetti devono essere indicati nella domanda di partecipazione.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

Nel caso di **Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti**, la piattaforma genera un DGUE per ciascun membro del RTI/Consorzio ordinario che dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ciascun membro facente parte del RTI/Consorzio ordinario. L'inserimento di tali documenti sulla piattaforma avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di **Consorzio di cui alle lett. b) c) e d)** del comma 2 dell'art. 68 del Codice il DGUE generato in automatico dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio.

A.5 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE PER CONSORZIATE ESECUTRICI DI CUI ALLE LETT. B) C) E D) E AUSILIARIE

Per le consorziate esecutrici e le eventuali ausiliarie la piattaforma genera il DGUE da compilare automaticamente.

Nel caso di **consorzio di cui alle lett. b) c) e d)** del comma 2 dell'art. 68 del Codice ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre deve compilare e firmare digitalmente il file DGUE in formato editabile generato dalla. Ciascuna consorziata esecutrice deve indicare nel proprio DGUE le generalità di tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art.94 c.3 del Codice. I DGUE, resi e firmati digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ogni consorziata, devono essere inseriti nell'apposito spazio previsto sulla piattaforma direttamente dal Consorzio. Documento **OBBLIGATORIO soltanto in caso di consorzio di cui alle lett. b) c) e d)** del comma 2 dell'art. 68 del Codice.

In caso di **avvalimento**, volontario o necessario in presenza di concordato preventivo (D.lgs. 14/2019) anche il legale rappresentante di ciascuna impresa ausiliaria deve compilare e firmare un proprio DGUE utilizzando il file "DGUE" in formato editabile generato dalla piattaforma e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria. Documento **OBBLIGATORIO soltanto in caso di avvalimento**.

A.6 MODELLO DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Modello messo a disposizione dalla Stazione appaltante sulla piattaforma, da scaricare sul proprio PC, compilare, firmare digitalmente e caricare sul sistema - **SEMPRE OBBLIGATORIO.** Deve essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sulla piattaforma nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico dichiara:

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- il/i nominativo/vi del/degli amministratore/i di fatto;
- Di applicare il CCNL indicato nel presente disciplinare o indica diverso CCNL applicato di- chiarando che quest'ultimo garantisce tutele economiche e normative equivalenti a quelle del CCNL indicato da PisaMo;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- ogni ulteriore dichiarazione relativa alla specifica procedura di gara come indicata nel modello medesimo.

Inoltre, rende le seguenti dichiarazioni di cui all'Allegato II.3 al Codice:

a) (per tutti) dichiara la dimensione aziendale dell'impresa impresa, ovvero: se con numero dipendenti inferiore a 15, se tra 15 a 50 dipendenti, se oltre 50 dipendenti.

b) (l'impresa con un numero di dipendenti pari o superiore a 15, sceglie una delle seguenti opzioni eliminando l'altra)

➢ (solo per operatori economici che occupano un numero superiore a cinquanta dipendenti - art. 1 comma 1 Allegato II.3) di attestare che la copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, ed inserito nella documentazione amministrativa, è conforme a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e al/alla consigliere/a regionale di parità. In aggiunta, nel caso in cui non abbia provveduto alla trasmissione del rapporto nei termini indicati dall'art. 46 del D. Lgs 198/2006, allega attestazione dell'avvenuta trasmissione contestuale alle rappresentanze sindacali aziendali e al/alla consigliere/a regionale di parità;

➢(solo per operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta - art. 1 comma 2 Allegato II.3)

- di impegnarsi a consegnare all'Amministrazione aggiudicatrice, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico si impegna altresì a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- di impegnarsi a consegnare all'Amministrazione aggiudicatrice, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999 n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico dell'operatore nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e di impegnarsi a trasmetterla alle rappresentanze sindacali;
- di non essere incorso nella violazione dell'obbligo di cui al comma 2 dell'art. 1 dell'Allegato II.3 al codice nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta;

In caso di **operatori riuniti,** anche il legale rappresentante di ciascun partecipante al raggruppamento deve compilare e firmare un proprio modello dichiarazioni integrative e tutti i documenti devono essere caricati sulla piattaforma dal legale rappresentante della mandataria.

In caso di **consorzio** ai sensi dell'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, anche il legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata per la quale il/i consorzio/i ha dichiarato di partecipare deve compilare e firmare un proprio modello di dichiarazioni integrative e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria.

In caso di **avvalimento**, volontario o necessario in presenza di concordato preventivo (art. 372 del D.Lgs. 14/2019) anche il legale rappresentante di ciascuna impresa ausiliaria deve compilare e

firmare un proprio modello di dichiarazioni integrative e tutti i documenti devono essere caricati sulla piattaforma dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria.

N.B. Sulla piattaforma START è stato avviato un nuovo processo che consente all'impresa indicata come mandante (in caso di partecipazione come operatore riunito), all'impresa indicata come ausiliaria (in caso di avvalimento), alla consorziata (nel caso di partecipazione in forma di consorzio stabile/consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro/consorzio tra imprese artigiane) di gestire direttamente in maniera autonoma la documentazione amministrativa a proprio carico.
Le imprese mandanti possono compilare e inserire sul sistema la domanda di partecipazione, il DGUE e altra documentazione amministrativa a livello di gara che ciascun membro dell'operatore riunito deve presentare singolarmente (richiesta amministrativa impostata dalla stazione appaltante con invio congiunto "NO"); le imprese ausiliarie e le consorziate possono compilare e inserire sul sistema solo il DGUE.
Per l'impresa capogruppo/mandataria/offerente resta attiva la possibilità di gestire, oltre alla documentazione di propria pertinenza, anche la documentazione di pertinenza delle mandanti/ausiliarie/consorziate.
Si sottolinea che per una corretta gestione del flusso, le imprese ausiliarie e consorziate devono essere precedentemente iscritte all'indirizzario di START

A.7 DICHIARAZIONI IN CASO DI AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 DEL D.LGS. 14/2019 E RELAZIONE PROFESSIONISTA

Gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi del D.lgs.14/2019, compilano nel **modello dichiarazioni integrative** quanto di pertinenza indicando gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.
Il concorrente presenta una **RELAZIONE DI UN PROFESSIONISTA** in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. La relazione è documento da presentare in originale in formato elettronico firmato digitalmente dal professionista oppure scansione dell'originale cartaceo firmato olograficamente, purchè corredata dal documento di identità del firmatario - **Obbligatorio soltanto in caso di concordato preventivo** (art. 372 D.Lgs, 14/2019) – Deve essere caricato sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria (capogruppo o organo comune).

A.8 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- nella domanda di partecipazione compilare dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- nella domanda di partecipazione, compilare la dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:

a. nella domanda di partecipazione indicare quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. nel modello offerta economica: sottoscrivere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. nella domanda di partecipazione indicare le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- nella domanda di partecipazione compilare:
 - dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

-nella domanda di partecipazione compilare dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - nella domanda di partecipazione compilare dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo**:
 - copia del contratto di rete:
 a. nella domanda di partecipazione indicare quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 b. nel modello offerta economica: sottoscrivere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 c. nella domanda di partecipazione indicare le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

I Documenti richiesti sono **Obbligatori soltanto in caso di raggruppamento temporaneo /consorzio ordinario di concorrenti/GEIE già costituto** – Devono essere caricati sulla Piattaforma dal legale rappresentante della mandataria (capogruppo o organo comune).

A.9 MODELLO DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER CONSORZIATA, AUSILIARIA E COOPTATE

Il concorrente che intende avvalersi dei requisiti di altro soggetto inserisce il "Modello dichiarazioni integrative per consorziata, ausiliaria e cooptate" messo a disposizione sulla Piattaforma da scaricare sul proprio PC, compilare, firmare digitalmente e caricare sulla piattaforma.

In caso di avvalimento il Modulo dovrà essere allegato unitamente a tutta la restante documentazione prevista all'art. 104 del Codice - **Documenti obbligatori soltanto in caso di avvalimento,** volontario o necessario (concordato preventivo), da presentare in originale in formato elettronico firmati digitalmente dal concorrente e dall'ausiliaria. Devono essere caricati sulla Piattaforma dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria.

ART. 19 – OFFERTA TECNICA

La **"Busta B – Offerta Tecnica"** dovrà contenere, **a pena di esclusione:**

a) **Relazione tecnica del servizio offerto, come di seguito specificato:**

i. **Progetto artistico**: Il Progetto artistico dovrà individuare gli artisti/gruppi proposti. Per ogni artista/gruppo dovrà essere presentato il curriculum. Si dovranno inoltre descrivere quali tipologie di pubblico ciascun artista è in grado di attrarre anche in termini di bacino territoriale, la presenza degli artisti in tour programmati specificando date e sedi e distanza in Km da Pisa.

ii. **Progetto tecnico**: il progetto tecnico dovrà contenere una relazione tecnica che descriva il tipo di palco che si intende utilizzare per gli spettacoli, gli altri apprestamenti (regia, camerini per artisti, biglietteria, etc.), l'impianto elettrico comprensivo di generatore , l'impianto audio che si intende utilizzare. Dovranno essere allegate le planimetrie delle Piazze con l'indicazione della capienza che si intende utilizzare e che verrà presentata alla competente Commissione di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo. Dovrà essere inoltre allegato il Piano di Sicurezza per la realizzazione degli eventi. Tutti i documenti dovranno essere sottoscritti da tecnico abilitato.

iii. **Piano di comunicazione**: il piano di comunicazione dovrà specificare le tipologie e le modalità di comunicazione che il concessionario attiverà per la promozione degli eventi;

iv. **Curriculum del candidato**: il curriculum del candidato dovrà specificare l'esperienza maturata dal candidato negli ultimi cinque anni nell'organizzazione di concerti e spettacoli.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa con riferimento ai criteri 1, 2, 3 e 4 di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 21. La relazione dovrà essere suddivisa in capitoli, uno per ogni criterio 1, 2, 3 e 4 redatta in lingua italiana, che sia coerente con quanto previsto nel Capitolato al presente Disciplinare e che contenga lo sviluppo degli argomenti indicati nel proseguo del presente Disciplinare di Gara, in modo chiaro e conciso.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza: deve essere redatta in max 3 facciate per ogni sub criterio (escluse copertine, sommario ed eventuali allegati non descrittivi), in formato A4, carattere Lora - grandezza 12.

A corredo della suddetta documentazione è possibile allegare, certificazioni, dépliant illustrativi, cur-ricula/profili professionali, elaborati grafici ritenuti significativi ed esplicativi e finalizzati a

dimostrare il perseguimento degli obbiettivi indicati ai criteri n.1 e 2. Si precisa in merito che tali elaborati non sono da computare sul totale complessivo delle 2 facciate richieste. Gli allegati prodotti dovranno essere meramente illustrativi e non descrittivi della relazione presentata.

b) **in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;**

c) **dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza,**

utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare.

Il concorrente a tal fine allega la dichiarazione firmata digitalmente dal proprio legale rappresentante e una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Si precisa che quanto proposto nell'offerta tecnica deve essere nella piena disponibilità del concorrente, senza eccezione alcuna e costituisce, di per sé, una dichiarazione vincolante di impegno dell'operatore economico per il contratto in caso di aggiudicazione.

d) (**EVENTUALE) Relazione di equivalenza del/dei CCNL** considerati per la redazione dell'offerta economica, qualora questo/i siano differenti rispetto al CCNL proposto dalla Stazione appaltante. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni **non è causa di esclusione**

La Documentazione contenuta nella Busta "B" non potrà fare alcun riferimento a valori economici offerti, a pena di esclusione.

ART. 20 – OFFERTA ECONOMICA

La **"Busta C – Offerta Economica"** dovrà contenere **a pena di esclusione**:

1. L'**Offerta economica**

L'operatore economico compila direttamente su START l'offerta economica, con le seguenti modalità: il ribasso percentuale da applicare all'importo del contributo previsto posto a base d'asta per la concessione triennale pari ad **€ 1.500.000,00** espresso in euro, in cifre e lettere, Iva ed oneri di sicurezza esclusi.
Verranno prese in considerazioni fino a due cifre decimali.

Per presentare l'offerta economica il fornitore dovrà:

Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;

Compilare il form on line al passo 5 della procedura

Scaricare sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;

Firmare digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;

Inserire nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

2. Il **Piano Economico di Gestione**

Il Piano Economico di Gestione (anche detto Piano Economico Finanziario o PEF) dovrà specificare le voci di costo e di ricavo relative al progetto presentato, incluso l'importo del contributo decurtato della percentuale di ribasso offerta indicata nell'Offerta Economica. Il Piano Economico di Gestione non è soggetto a punteggio ma la sua adeguatezza e la sua sostenibilità sarà valutata per poi procedere alla redazione della graduatoria.
In caso di indicazione di un importo del contributo difforme da quello derivante dall'applicazione della percentuale riportata nell'Offerta Economica prevale l'importo indicato nel documento costituente l'Offerta Economica generato dal sistema.
L'OFFERTA ECONOMICA DOVRÀ CONTENERE, A PENA DI ESCLUSIONE, IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI E DELLA CONNESSA GESTIONE PER TUTTO L'ARCO TEMPORALE DEFINITO, REDATTO AI SENSI DELL'ART. 182 DEL CODICE.

Il PEF dovrà definire i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'equilibrio economico-finanziario posti a base dell'affidamento della concessione, compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Importo dei ricavi presunti;
- Stima degli ammortamenti;
- Costi per il personale addetto al servizio;
- Costi dei prodotti

Al fine di agevolare la partecipazione degli Operatori Economici, l'Amministrazione Concedente ha definito un Piano Economico Finanziario di massima nel documento denominato "Valore della Concessione".

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

In caso di indicazione di valori recanti un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a due, saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento.

Saranno escluse le offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche.

Saranno altresì escluse, in quanto considerate inammissibili, le Offerte rispetto alle quali la Commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

ART. 21 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. La Concessione sarà aggiudicata **mediante il criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. a), del Codice.
2. La graduatoria verrà formata in ragione dei criteri di valutazione di seguito stabiliti:

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta Tecnica (PT)	*95*
Offerta Economica (PE)	*5*
PUNTEGGIO TOTALE (PT + PE)	**100**

3. In particolare, la migliore Offerta sarà determinata dal **punteggio complessivo** (**Ptotale**) più alto, che sarà ottenuto sommando il "***Punteggio Tecnico***" (**PT**) e il "***Punteggio Economico***" (**PE**):

Ptotale= PT + PE

4. I criteri di valutazione dell'offerta tecnica sono i seguenti

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA		PUNT. D	PUNT. Q
1. Progetto artistico		**45**	
1.a	La Commissione valuterà, a suo insindacabile giudizio, il livello artistico delle proposte, tenendo conto della adeguatezza deli artisti e della tipologia di spettacolo proposto rispetto al contesto e alla cornice, della capacità di trasmettere un'immagine del festival consona al luogo di svolgimento degli eventi e percepita dagli utenti e dalla cittadinanza nel modo più positivo possibile. La Commissione inoltre terrà conto della notorietà degli artisti e della loro capacità di fare "sold out" in coerenza con la capienza massima di pubblico . La Commissione terrà inoltre se gli artisti siano stai o meno ospiti a Pisa negli ultimi cinque anni	*45*	

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA		PUNT. D	PUNT. Q
2. Progetto tecnico		**25**	
2.a	La Commissione valuterà la qualità del progetto tecnico. In particolare valuterà l'adeguatezza delle strutture e degli apprestamenti, la capienza massima prevista, tenendo conto della conformazione della Piazza, delle vie di fuga, dei vincoli, di tutte le misure di sicurezza necessarie alla realizzazione degli eventi. La Commissione valuterà le misure di sicurezza contenute nel relativo piano	*25*	
3. Piano di Comunicazione		**15**	
3.a	La Commissione valuterà il Piano di Comunicazione proposto verificandone la qualità, l'efficacia, le risorse destinate	*15*	
4. Criteri premianti		**10**	
4.a	La Commissione valuterà l'esperienza maturata dal candidato negli ultimi cinque anni nell'organizzazione di concerti e spettacoli	*10*	
TOTALE PUNTEGGIO TECNICO		**95**	**0**

5. Con riferimento ai sub-criteri tecnici di **natura qualitativa, che prevedono l'attribuzione di punteggi discrezionali (D)**, ciascun commissario attribuisce la valutazione di **"ottimo", "buono", "discreto", "sufficiente", "insufficiente"**, in base a quanto proposto dal Concorrente. Ad ogni valutazione corrisponde un coefficiente come riportato di seguito:

VALUTAZIONE	DESCRIZIONE	COEFFICIENTE
OTTIMO	Criterio ben strutturato che sviluppa in modo chiaro, preciso e approfondito l'argomento richiesto.	**1**
BUONO	Criterio adeguato che sviluppa l'argomento senza particolari approfondimenti.	**0,75**
SUFFICIENTE	Criterio accettabile ma poco strutturato.	**0,5**
SCARSO	Criterio mediocre e non sufficientemente sviluppato.	**0,25**
INSUFFICIENTE	Criterio carente generico e inadeguato.	**0**

6. La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: *aggregativo compensatore*

Il PT punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$PT_i = \sum_{x=1}^{n} C_{xi} \cdot P_x$$

dove

PT_i= punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

PT_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, …, n

	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA	PUNT. MAX
1	Ribasso percentuale rispetto al contributo totale da parte di PisaMo posto a base d'asta.	*5*
TOTALE PUNTEGGIO ECONOMICO		**5**

7. **Il Punteggio Economico (PE)** del Punteggio Economico PE sarà calcolato con:

Formula con interpolazione lineare

$$PE = \frac{R_i}{R_{max}} P$$

dove

PE = punteggio economico per il Criterio 1 attribuito al concorrente i-esimo

R_i = Ribasso percentuale rispetto al contributo totale offerto del concorrente i-esimo

R_{max} = Ribasso percentuale rispetto al contributo totale più alto offerto

P =5

8. Il **calcolo del punteggio** sarà effettuato, troncando alla seconda cifra decimale, il risultato della sommatoria dei punteggi tecnici ed economici e sarà definita, conseguentemente, la graduatoria ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
9. Si procederà all'Aggiudicazione anche in presenza di una sola Offerta.
10. Nel caso di più Offerte che abbiano riportato un punteggio complessivo uguale, verrà individuato come migliore offerente il Concorrente che abbia riportato il maggior punteggio nell'Offerta Tecnica. Nel caso di ulteriore parità si procederà all'individuazione del migliore offerente mediante sorteggio pubblico. L'Amministrazione potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna Offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del Contratto.
11. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle Offerte, non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle Offerte.

ART. 22 – SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

ART. 22.1 – Nomina commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri.
2. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice.
3. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.
4. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".
5. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei Concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

ART. 22.2 – Avvio operazioni di gara ed inversione procedimentale

1. La prima sessione ha luogo il giorno 16.03.2026, alle ore 14.00.

Ai sensi dell'art. 107, comma 3 del d.lgs 36/2023, la S.A. ha stabilito di avvalersi dell'inversione procedimentale, fermo restando la garanzia di imparzialità e trasparenza della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione. Si procederà pertanto, nel modo seguente:

a) apertura delle offerte tecniche;
b) valutazione delle offerte tecniche e assegnazione dei punteggi tecnici;
c) apertura delle offerte economiche;
d) assegnazione dei punteggi economici;

e) individuazione dell'operatore economico primo in classifica;
f) verifica della documentazione amministrativa del primo concorrente in classifica, con applicazione dell'eventuale soccorso istruttorio.

2. La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

ART. 23 – *VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA*

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.
Il Presidente del Seggio di Gara, alla presenza della commissione giudicatrice, procede relativamente a ciascun singolo lotto all'apertura delle offerte tecniche. La commissione giudicatrice, in uno o più sedute riservate, procede all' esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma dal Presidente del Seggio di Gara in seduta aperta.
La data e l'ora in cui si procede alla registrazione dei punteggi tecnici relativamente a ciascun singolo lotto sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.
La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 18.4.
Il Presidente del seggio di Gara rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

a. i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
b. le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Il Presidente di seggio, alla presenza della Commissione giudicatrice, provvede all'apertura delle buste chiuse elettronicamente contenenti le offerte economiche.

Il sistema in automatico:

- effettua la valutazione delle offerte economiche assegnandone il punteggio;
- calcola il punteggio complessivo;
- redige la graduatoria;

Il Presidente di gara accede alla documentazione amministrativa e procede, in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta, a:

a. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

b. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

c. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;

Il Presidente di gara si riserva la facoltà di verificare preventivamente le garanzie provvisorie presentate da ciascun concorrente, al fine dell'attivazione del riscontro presso l'istituto garante dell'autenticità e veridicità della polizza stessa.

La Commissione di gara procede quindi alla formulazione della proposta di aggiudicazione della gara qualora non sia necessario procedere all'attivazione del procedimento di verifica delle offerte anomale, nelle modalità indicate al successivo punto 22.
In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio per addivenire alla proposta di aggiudicazione.
La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.
La pubblicità delle operazioni di gara si realizza attraverso l'informazione rivolta ai concorrenti sulle operazioni compiute dal seggio di gara nel corso della seduta di gara, ad eccezione delle sedute riservate del seggio di gara.
Conseguentemente, a conclusione delle sedute di gara, ad eccezione delle sedute riservate, verrà inviata una comunicazione ai partecipanti nella quale verrà dato conto delle operazioni svolte; non è pertanto previsto lo svolgimento delle sedute in presenza dei rappresentanti degli operatori economici che hanno presentato offerta.
La prima seduta di gara, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite il sistema telematico, ai sensi del paragrafo 2.2 del presente disciplinare di gara.
Parimenti le successive sedute, ad eccezione di quelle riservate saranno comunicate ai concorrenti tramite il sistema telematico, ai sensi del paragrafo 2.2 del presente disciplinare di gara.
L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;

- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

ART. 24 – *VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE*

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, la stazione appaltante valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta non automaticamente anomala appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi eventualmente della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili

ART. 25 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

1. La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.
2. Ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.
3. Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:
 - l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'Aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 10;
 - l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore e riguardanti la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

4. Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procede rispetto al Concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'Appalto alla verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare. È facoltà della Stazione Appaltante estendere tali verifiche, contestualmente, anche al secondo in graduatoria.
5. L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria. L'Appalto viene aggiudicato, quindi, previa verifica del possesso dei requisiti, al secondo graduato.
6. Nell'ipotesi in cui, l'Appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del Concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'Appalto viene aggiudicato scorrendo la graduatoria.
7. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.
8. L'offerta dell'Aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.
9. La pendenza di un contenzioso non può mai giustificare la sospensione dell'aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della Stazione Appaltante.
10. Ai sensi dell'art. 17, comma 8 del Codice, l'esecuzione del contratto può essere iniziata anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula quando ricorrono ragioni d'urgenza di cui all'art. 17, comma 9, del Codice.
11. Prima della stipula del contratto l'Affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:
 - gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati;
 - e generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.
12. Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.
13. La garanzia provvisoria dell'Aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri Concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.
14. All'atto della stipulazione del contratto, l'Aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo della concessione, secondo le misura del 5% e con le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.
15. All'atto della stipulazione del contratto, l'Aggiudicatario deve presentare le assicurazioni previste dall'articolo 9 del Capitolato Speciale di Gara.

16. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione Appaltante, l'Aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'Aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

17. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'Aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

18. L'Aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

ART. 24 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Concessionario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n. 136/2010 («*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*») e del D.L. n. 187/2010 («*Misure urgenti in materia di sicurezza*»), convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso PisaMo che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.

2. Il Concessionario deve comunicare alla Stazione appaltante:

 - gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
 - le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
 - ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

3. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

4. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

5. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

6. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico

bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

7. In particolare, il Concessionario si obbliga:

 a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito della presente Concessione, sia verso l'Amministrazione Concedente che verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;

 b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi alla presente Concessione, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;

 c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

 d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1 della L. n. 136/2010;

 e. ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative alla presente Concessione, il codice identificativo di gara (CIG);

 f. a comunicare a PisaMo ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;

 g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della L. n. 136/2010, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

8. Per quanto concerne la presente Concessione, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:

 a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;

 b. le spese giornaliere relative alla presente Concessione di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (Euro millecinquecento,00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di

documentazione della spesa, nonché il rispetto di ogni altra previsione di legge in materia di pagamenti;

c. gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

9. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.

10. Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente Concessione, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:

a. indicare il CIG ed anticipare i pagamenti al Concessionario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;

b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

ART. 25 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI NEI CONTRATTI COLLEGATI ALLA PRESENTE CONCESSIONE E IN QUELLI DELLA FILIERA

1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, il Concessionario:

a. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n. 136/2010, come declinati al comma 2 dell'articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera;

b. qualora si abbia notizia dell'inadempimento della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo precedente ed all'art. 3 della L. n. 136/2010, sarà obbligato a darne immediata comunicazione a PisaMo e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;

c. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lett. a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera delle Imprese.

ART. 26 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016, («Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la

direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che:

a) titolare del trattamento è il il Dott. Ivano Derri della Società Consortile Energia Toscana scrl.

b) il Responsabile della Protezione dei dati è il Dott. Giovanni Bigazzi, PRIVACYOFFICER@BIGAZZI.IT, WEBSTAFF@PEC-LEGAL.IT.

c) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;

d) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, comma 1, n. 2 del Regolamento UE n. 679/2016, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere da persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;

e) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata, e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;

f) i dati possono essere portati a conoscenza delle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile e dei componenti della Commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;

g) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;

h) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i seguenti diritti:

i) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

j) qualora il trattamento sia basato sull'art. 6, par. 1, lett. a) del Regolamento UE n. 679/2016, oppure sull'art. 9, par. 2, lett. a) del Regolamento UE n. 679/2016, revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

k) proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali;

l) i dati conferiti saranno conservati per un periodo di tempo necessario all'esecuzione del contratto e al rispetto delle previsioni che disciplinano la conservazione delle procedure di affidamento.

2. Con l'invio dell'Offerta, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti.

ART. 27 - DOCUMENTI ALLEGATI E CHIARIMENTI SULLA DISCIPLINA DI GARA

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni di legge applicabili in materia di contratti pubblici.
2. Sono allegati al presente Disciplinare, e costituiscono parte integrante dello stesso:
 - **Schema di Contratto;**
 - **Capitolato Tecnico;**
 - **Schema di Documento di Gara Unico Europeo – DGUE;**
 - **dichiarazione sostitutiva dell'impresa ausiliaria**;
 - **Matrice dei Rischi;**
 - **Valore della concessione**;
3. É possibile ottenere chiarimenti in relazione alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare per via telematica entro e non oltre le **ore 13:00 del giorno 8.03.2026** attraverso la sezione Comunicazioni della Piattaforma START riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.
4. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
5. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
6. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Tali risposte, in formato elettronico e firmate digitalmente, saranno pubblicate in forma anonima ed in lingua italiana all'interno della Piattaforma sopra citata nella medesima sezione riservata ai chiarimenti. Si invitano, pertanto, i Concorrenti a visionare costantemente tale sezione, restando l'Amministrazione dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti dei Concorrenti stessi.
7. Le risposte alle richieste di chiarimenti andranno ad integrare la *lex specialis* di gara.

ART. 28 - CODICE ETICO E "MODELLO 231"

1. L'Ente Concedente da atto di aver adottato un proprio Codice etico ed un modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità ai principi ed alle linee guida previste dal D.Lgs. 231/2001 (di seguito "Modello 231"). L'adozione del Modello 231 ha lo scopo di prevenire la commissione dei reati previsti dal suddetto Decreto Legislativo e di evitare l'applicazione delle relative sanzioni. In ipotesi di mancata adozione del Codice etico e del Modello 231 ad opera di una delle Parti di cui al presente contratto, saranno valide ed obbligatorie le clausole previste nel Codice etico e nel Modello

di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Pisamo srl che sono disponibili sul sito web della stessa al seguente indirizzo: https://www.pisamo.it/wp/disposizioni-generali . Ogni variazione e/o modifica del documento di cui al precedente comma ad opera di una Parte verrà pubblicata sul proprio sito web o comunicata alle altre parti tramite PEC. Ciascuna Parte si impegna a rispettare, per quanto di propria competenza, il Codice etico ed il Modello 231 di Pisamo Srl e a non porre in essere atti e/o comportamenti tali da determinare una violazione del documento citato.

2. Al fine di verificare il rispetto del Codice etico e del Modello 231 ad opera di ciascuna Parte, l'altra avrà facoltà di richiedere informazioni al riguardo.

3. Ciascuna Parte si impegna altresì a comunicare per iscritto all'altra ogni violazione del Codice etico e/o del Modello 231 di ciascuna, di cui sia venuta, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, a conoscenza. La grave, reiterata e comprovata violazione, ad opera di una Parte o di uno o più esponenti e/o dipendenti di una Parte, del Codice etico e/o Modello 231, nelle parti di esso applicabili al rapporto con Pisamo Srl, darà titolo alla Parte diligente di dichiarare, mediante semplice comunicazione scritta a mezzo PEC, lo scioglimento di diritto del Contratto.

4. Ove siffatta violazione consista nella commissione, da parte di uno o più esponenti e/o dipendenti di una Parte (anche a livello di concorso), di uno dei reati rilevanti ai fini dell'applicazione all'altra Parte delle sanzioni di cui al citato D. Lgs. 231/2001, la relativa responsabilità dovrà essere definitivamente accertata in sede giudiziale. In caso di risoluzione del Contratto ai sensi dei commi che precedono, resta fermo il diritto della Parte risolvente di chiedere il risarcimento degli eventuali danni.

ART. 29 - ACCESSO AGLI ATTI

1. L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella Piattaforme, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

LUCA PERNI
SOCIETA CONSORTILE ENERGIA TOSCANA
12.02.2026 12:08:20 CET